CAMERA DEI DEPUTATI N. 2025

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura

Seduta del 16 febbraio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per venire incontro ad effettive esigenze di servizio, universalmente e ripetutamente rilevate dal Parlamento, dalla Magistratura, dagli Ordini forensi e dall'opinione pubblica e al fine di evitare che la insufficienza del numero dei magistrati rechi pregiudizio al regolare funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, si è predisposto, fin dal 1958, un disegno di legge per risolvere il problema dell'inadeguatezza degli organici e per rimuovere una delle principali cause della lentezza nel corso della giustizia.

Gli aumenti proposti sono i seguenti:

1000 magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari;

300 magistrati di Corte di appello;

100 magistrati di Corte di cassazione.

Sia per ragioni di selezione del personale, sia per limitare l'onere finanziario, si è ritenuto di dilazionare detti aumenti nel termine di un quinquennio a cominciare dall'esercizio finanziario 1960-61 e quindi senza alcun onere per l'esercizio in corso.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di millequattrocento posti così ripartiti:

1.000 magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari;

300 magistrati di appello;

100 consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati.

La tabella *A* annessa alla presente legge sostituisce la tabella *A* annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

ART. 2.

L'aumento dei posti nel ruolo predetto sarà effettuato durante il quinquennio 1960-1964, aumentandosi:

Nel 1960:

40 posti di magistrato di corte di cassazione;

90 posti di magistrato di Corte di appello;

350 posti di magitrato di tribunale.

Nel 1961:

25 posti di magistrato di Corte di cassazione;

80 posti di magistrato di Corte di appello;

300 posti di magistrato di tribunale.

Nel 1962:

20 posti di magistrato di Corte di cassazione;

60 posti di magistrato di Corte di appello;

200 posti di magistrato di tribunale;

Nel 1963:

10 posti di magistrato di Corte di cassazione;

40 posti di magistrato di Corte di appello;

100 posti di magistrato di tribunale;

Nel 1964:

5 posti di magistrato di Corte di cassazione;

30 posti di magistrato di Corte di appello;

50 posti di magistrato di tribunale.

ART. 3.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.

ART. 4.

All'onere di lire 1.300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispon-

dente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di Cassazione:	
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione – Presidente del tribunale Superiore delle acque pubbliche.	2
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	64
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	393
Magistrati di appello	1.680
Magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari.	4.613
Uditori giudiziari	350
Totale . . .	7.103